

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE
VALLI E DELLE DOLIMITI FRIULANE**



**REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTE
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA
STRUTTURA UNICA DI POLIZIA LOCALE IN
ATTUAZIONE DEL D.M. DEL 4 MARZO 1987, N° 145 E IN
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.17,
COMMA 134, DELLA L.127/97**

INDICE

- TITOLO I NORME GENERALI**
- TITOLO II FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**
- TITOLO III TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI**
- TITOLO IV ADDESTRAMENTO**
- TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento in attuazione del D.M. n° 145 del 04 marzo 1987 ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di Agenti di P.S. portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione e numero

Gli addetti alla P.M. aventi la qualifica di Agenti di P.S. saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

Pistola semiautomatiche o a rotazione tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge n° 110 del 18/04/1975.

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, con il minimo di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari.

2. Tale numero è fissato e aggiornato con provvedimento del Presidente dell'UTI.

3. Il Presidente dell'UTI denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di P.S., le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione. Non si ritiene necessario dotare la Polizia Locale di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

Art. 3 Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Presidente dell'UTI ai sensi dell' art. 3 del Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, sarà disposto con determinazione dirigenziale. Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal Responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

TITOLO II
CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 4 Deposito delle armi-Consegnatario

Presso la Struttura Unica di Polizia Locale dell'UTI non è istituita l'armeria e, pertanto:

1. Il consegnatario e responsabile delle armi e delle munizioni per effetti del presente regolamento è individuato e nominato dal Comandante.

2. Il consegnatario cura con la massima diligenza in relazione a quanto previsto dal D.M. 145 del 1987:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e munizioni non assegnate o restituite dagli assegnatari in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, delle chiavi e della tenuta dei documenti;
 - b) la tenuta e la conservazione dei registri di carico e scarico armi e munizioni;
 - c) effettuazione dei controlli periodici e interventi per rimuovere inconvenienti segnalati dal personale.
3. Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate nella cassaforte della Struttura in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, e le chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario.
4. Copia di riserva delle chiavi sono conservate a cura del Comandante in busta sigillata e controfirmata dal consegnatario.
5. Il consegnatario fa rapporto al Comandante per ogni irregolarità.
6. Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici;
- a) predisporre il provvedimento del Presidente dell'UTI per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
 - b) istruzione e predisposizione dei provvedimenti del Presidente dell'UTI per l'assegnazione dell'arma in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sulla tessera personale di riconoscimento ed il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
 - c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Presidente dell'UTI al Prefetto per i servizi da svolgere fuori dall'ambito territoriale per soccorso o supporto;
 - d) predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione delle esercitazioni al poligono di tiro.

Art. 5 Controlli e sostituzioni

- 1. Il Comandante qualora valuti la necessità di verificare che un dipendente assegnatario dell'arma possieda ancora i requisiti psico-attitudinali per il mantenimento dell'assegnazione, può disporre che il dipendente sia sottoposto a visita medica, e richiedere al Presidente dell'UTI la sospensione temporanea del provvedimento di assegnazione fino a conoscenza dell'esito della visita.
- 2. Il Comandante o il consegnatario delle armi e delle munizioni possono effettuare controlli senza preavviso, delle armi e munizioni assegnate. L'esito dei controlli è annotato su apposito verbale
- 3. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta presentino anomalie o sia state sottoposte a immersioni al gelo o fonti di calore. Le munizioni se integre vanno usate nei tiri di addestramento.

Art. 6 Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate

1. Il personale assegnatario dell'arma può optare, in caso di assenza dal lavoro per lunghi periodi o di servizio svolto non armato o altre necessità riconosciute dal Comandante, depositare l'arma e le munizioni in custodia negli appositi armadi presso il Comando.
2. L'arma e il munizionamento assegnati in via continuativa dovranno inoltre essere depositati presso il Comando;
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - b) qualora venga meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione dell'arma;
 - d) durante il periodo di aspettativa o maternità;
 - e) all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro o dell'inquadramento nella Polizia Locale salvo che non ne sia consentito l'acquisto;
 - f) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente dell'UTI o dal Prefetto.
3. In ogni caso, le armi devono essere consegnate e versate scariche.
4. Al rientro dal servizio sarà cura del dipendente provvedere al ritiro di quanto depositato.

Art. 7 Modalità per l'assegnazione dell'arma

1. Assegnazione con due caricatori è in via continuativa.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente all'assegnatario il porto della stessa anche fuori dall'orario di servizio purchè nell'ambito del territorio dell'UTI e nei casi di cui all'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n° 65, e durante il turno di reperibilità.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente dell'UTI e va comunicato al Prefetto.
4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione sulla tessera di servizio che il titolare è tenuto a portare con se.

Art. 8 Porto d'arma

1. Gli appartenenti alla Struttura Unica di Polizia Locale assegnatari dell'arma, quando esplicano servizi armati indossano l'uniforme e portano la pistola nella fondina esterna, con caricatore pieno e innestato, senza colpo in canna e cane non armato.

2. Il Comandante e il Vice Comandante hanno facoltà secondo le circostanze di portare o meno l'arma e la stessa deve essere possibilmente portata in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

3. Nei casi in cui ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65 il personale venga disposto a svolgere il servizio in abiti borghesi, nonché nei limiti in cui sia autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

5. Il personale della Struttura in possesso della qualifica di P.S. porta senza licenza l'arma assegnata quando è in servizio, nel caso di assegnazione in via continuativa della stessa, anche fuori dal servizio purchè nell'ambito del territorio dell'UTI, se l'operatore è domiciliato fuori dal territorio è consentito il porto dell'arma per raggiungere il proprio domicilio e il luogo di servizio e viceversa.

6. Gli addetti della Polizia Locale qualora il poligono di tiro per l'esercitazione si trovi fuori dal territorio di competenza, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati all'esercitazione nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio di competenza fino alla sede del poligono e viceversa.

7. Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel D.M. 145 del 1987

Art. 9 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

1. Gli addetti di Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/1986 esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione e, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati

Art. 10 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso e in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'UTI per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio esterno può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del Regolamento Comunale del Comune presso il cui Comando viene richiesto.

Art. 11 Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'Addetto alla Polizia Locale a cui è assegnata l'arma deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire con la massima diligenza l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al consegnatario eventuali inconvenienti relativi al funzionamento;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro programmate dalla Struttura;
- e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- f) sottoporsi ai controlli dell'arma e delle munizioni e alle visite mediche straordinarie disposte dal Comandante;
- g) in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma o di parti di essa, delle munizioni o del caricatore inoltrare immediata denuncia, e dare immediata notizia al consegnatario e al Comandante;
- h) restituire l'arma qualora venga meno la qualifica di P.S., all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione.

2. In particolare l'assegnatario deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con colleghi che con persone estranee al Comando;
- b) curare per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata di minori e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola;
- c) evitare di lasciare incustodita l'arma negli uffici o in altri luoghi, oppure in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili nonché all'interno di veicoli sia privati che di servizio anche se chiusi a chiave;
- d) Osservare scrupolosamente durante le esercitazioni le disposizioni dell'istruttore di tiro;
- e) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza ricorrendo all'uso dell'arma solo quando sia legittimamente consentito.

Art. 12 Registro di carico delle armi e delle munizioni

L'Ufficio di Polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento di armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante di Polizia Locale.

TITOLO III TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 13 Servizi prestati con arma e senza

1. Gli addetti del Comando Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza svolgono di regola tutti i servizi esterni alla sede della Struttura, tutte le attività a rischio per la loro incolumità personale, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.

2. Sono di regola svolti senza armi:

a) la attività d'ufficio che non comportano contatti con il pubblico;

b) le attività di educazione stradale;

c) le partecipazioni ad iniziative sindacali;

d) la partecipazione a corsi formativi e aggiornamenti diversi da quelli di addestramento all'uso delle armi;

e) i servizi in abiti borghesi quando l'arma non possa essere tenuta in maniera non visibile.

3. Il Comandante può comunque disporre che i servizi di cui sopra siano svolti armati quando per le particolari circostanze presentino rischio per l'incolumità degli addetti.

4. Il personale appartenente al Comando assegnatario dell'arma che espleta anche occasionalmente servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena e immediata disponibilità onde poter svolgere debitamente armato eventuali servizi esterni urgenti o compiti di supporto ad essi.

TITOLO IV ADDESTRAMENTO

Art. 14 Addestramento

1. Gli Addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno, ogni anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti alla Struttura in possesso della qualifica di P.S. al tiro a segno nazionale, stipulando una apposita convenzione

3. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi il Comandante può comunque disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dello stesso anno, per tutti gli appartenenti alla Struttura e per quelli che svolgono particolari servizi.

Art. 15 Comunicazioni in caso d'impiego

1. Ogni volta che l'assegnatario dell'arma ne fa uso per motivi di deterrente o di autodifesa, ne deve dare comunicazione al Comandante mediante apposita relazione di servizio.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Comunicazione del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce norma integrante del Regolamento della Struttura Unica di Polizia Locale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e sarà comunicato:

1. al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
2. al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 17 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

1. alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
2. alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
3. al T.U.L.C.P. vigente;
4. al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
5. alla Legge n° 110 del 18 aprile 1975

Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni".

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione, effettuati per n. 15 giorni consecutivi, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Approvato dal Consiglio dell'UTI in data XXXXXX.